

ISTITUTI SPECIALIZZATI DELLE NAZIONI UNITE
E ALTRE ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

UNIONE AFRICANA

*L'attività dell'UA nel 2019:
attività dei meccanismi di tutela dei diritti dell'uomo*

1. *L'attività della Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli.* Com'è noto, la Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (d'ora in avanti: Commissione) è l'organo di controllo del rispetto dei diritti enunciati nella Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (d'ora in avanti: Carta africana). Essa svolge questa funzione principalmente attraverso l'esame delle comunicazioni presentate da individui e organizzazioni non governative (ONG) per lamentare la violazione della Carta africana a opera di uno Stato parte; sono invece molto meno frequenti le comunicazioni interstatali. Infatti, nel corso delle quattro sessioni (due ordinarie e due straordinarie) tenute nel 2019¹, la Commissione ha portato a termine l'esame di cinque comunicazioni presentate da individui o da ONG, senza occuparsi di alcuna comunicazione interstatale. La Commissione potrebbe aver concluso l'esame anche di altre comunicazioni, non pubblicate a causa della mancata autorizzazione da parte della Conferenza dell'UA, necessaria ai sensi dell'art. 59, par. 1, della stessa Carta africana.

Nel 2019, soltanto la comunicazione relativa al caso *Noumeni* è stata decisa nel merito². Il ricorrente – un famoso giornalista camerunense, direttore del quotidiano *Le Messenger* – si era rivolto alla Commissione africana nel 2004 per denunciare le violazioni della Carta africana compiute dal Governo camerunense tra il 1999 e il 2003, quando il suo giornale aveva provato ad aprire una stazione radiofonica nella città di Douala. Egli aveva precisamente lamentato la violazione degli articoli 1 (obbligo degli Stati di attuare la Carta africana), 2 (divieto di ogni forma di discriminazione), 9 (libertà di espressione e diritto a ricevere informazioni) e 14 (diritto di proprietà) della Carta africana, a causa delle incursioni effettuate presso la sede della radio da lui diretta dagli ispettori dell'Autorità camerunense per le licenze radiotelevisive (direttamente dipendente dal Ministero delle comunicazioni), i quali avevano

¹ La 25ª sessione straordinaria della Commissione africana ha avuto luogo dal 19 febbraio al 5 marzo; la 64ª sessione ordinaria si è tenuta dal 24 aprile al 14 maggio; la 26ª sessione straordinaria è stata organizzata dal 16 al 30 luglio; la 65ª sessione ordinaria si è riunita dal 21 ottobre al 10 novembre. La 64ª sessione ordinaria ha avuto luogo a Sharm el-Sheikh, in Egitto; tutte le altre sessioni si sono invece tenute a Banjul, in Gambia, nella sede ufficiale della Commissione.

² V. Commissione africana, comunicazione n. 290/04, *Open Society Justice Initiative (per conto di Njawe Noumeni) c. Camerun*, rapporto finale del 5 marzo febbraio 2019, pubblicato il 18 settembre 2019. In commento, v. L. DI LULLO, *Sulla tutela della libertà di espressione, in particolare sulle norme in materia di comunicazione radiofonica: l'attesa decisione della Commissione africana nel caso Njawe Noumeni contro il Camerun*, in *Federalismi.it*, 11 dicembre 2019, www.federalismi.it, ed E. CASTRO, *Libertà di espressione e censura nell'interpretazione della Commissione africana nel caso Open Society Justice Initiative*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2020, 163 ss.

distrutto costose apparecchiature e imposto la successiva chiusura della radio, la cui linea editoriale non si era conformata agli indirizzi filogovernativi. Dal canto suo, il Ministero della comunicazione aveva sostenuto di aver agito in attuazione della Law No. 90/052 on Freedom of Social Communication (legge del 1990) e del Decree No. 2000/158 Establishing the Conditions and Modalities for the Creation and Operation of Private Audiovisual Communication Enterprises (decreto del 2000). Il ricorrente era poi deceduto nel 2010. Dopo qualche tempo il suo ricorso è stato però ripreso e portato avanti dall'ONG Open Society Justice Initiative per conto di sua figlia.

Nel corso della seconda fase del procedimento, lo Stato convenuto ha contestato l'ammissibilità della comunicazione, sostenendo sia che il ricorrente avesse agito senza aver prima esaurito tutti i rimedi interni sia che il caso fosse stato già risolto in via amichevole. Secondo la Commissione, è innanzitutto evidente l'assenza o l'ineffettività di rimedi giurisdizionali nell'ordinamento camerunense per quanto riguarda le questioni connesse alla legge del 1990 e al decreto del 2000. La Commissione ha poi aggiunto che, pur avendo le parti risolto la controversia con negoziati diretti i cui esiti erano stati comunicati alla Commissione stessa, dopo la morte del ricorrente il Camerun non ha attuato quanto convenuto; anche per questo motivo, la Commissione ha accettato di riprendere il ricorso ed esaminarlo nel merito su richiesta di Open Society Justice Initiative. Peraltro, la previa risoluzione di una controversia in via amichevole, ammessa *ex art.* 109 del Regolamento di procedura della Commissione, non deve essere confusa con la previa risoluzione della stessa controversia davanti a un altro organo internazionale: soltanto nel secondo caso sussisterebbe un impedimento all'eventuale successivo intervento della Commissione ai sensi dell'art. 56, par. 7, della Carta africana.

A conclusione dell'esame di merito, la Commissione ha accertato la responsabilità del Camerun per tutte le violazioni lamentate nella comunicazione. In particolare, la Commissione ha interpretato l'art. 9 della Carta africana in maniera tale da ricavare da esso sia il diritto alla libertà di espressione e di comunicazione sia il diritto al pluralismo dell'informazione. La mancanza di indipendenza e la politicizzazione dell'Autorità camerunense deputata a rilasciare le licenze per le trasmissioni radiotelevisive e l'iniquità della procedura di ispezione hanno implicato una violazione da parte del Camerun di entrambi i diritti riconducibili all'art. 9 della Carta africana. È vero che questo articolo, al par. 2, contiene una clausola di limitazione, ma quest'ultima non può in alcun caso giustificare decisioni del tutto arbitrarie, come quelle adottate dall'Autorità camerunense per le licenze radiotelevisive. La Commissione ha quindi disposto il pagamento dei danni morali e materiali a favore della figlia del ricorrente, specificando in maniera molto dettagliata le voci di spesa da risarcire³. Inoltre, secondo la Commissione, la legge del 1990 e il decreto del

³ In passato, la Commissione africana era restia a concedere compensazioni pecuniarie persino a coloro che avevano avanzato un'esplicita richiesta in tal senso o nei casi in cui il pregiudizio economico subito dalla vittima era ingente ed evidente: v. per esempio Commissione africana, comunicazione n. 225/98, *Huri-Laws c. Nigeria*, rapporto finale del 6 novembre 2000, in cui non è data alcuna risposta al *Brief on the Granting of Remedies* allegato alla comunicazione dal proponente. Solo dal 2004 essa ha mutato orientamento e ha iniziato a indicare spesso ristori pecuniarie: v. Commissione africana, comunicazione n. 199/97, *Odjouriby Cossi Paul c. Benin*, rapporto finale del 4 giugno 2004, *leading case* in proposito. In argomento, v. G. BEKKER, *The African Commission on Human and Peoples' Rights and Remedies for Human Rights Violations*, in *Human Rights Law Review*, 2013, 499 ss., spec. 509-510. Tuttavia, la Commissione in genere non precisa l'ammontare della somma che lo Stato responsabile

2000 non sarebbero conformi all'art. 9 della Carta africana. Il Camerun è stato quindi esortato a rivedere la legislazione interna relativa al sistema radiotelevisivo in maniera tale che la libertà di espressione e di comunicazione e il pluralismo dell'informazione siano garantiti⁴. Infine, la Commissione ha richiesto al Camerun di produrre entro 180 giorni un rapporto sull'attuazione delle misure indicate.

Tra le altre comunicazioni esaminate dalla Commissione africana nel 2019, quella concernente il caso *Faramawy* ha avuto un impatto mediatico notevole⁵. Si trattava in realtà di due diverse comunicazioni, poi unificate, in quanto entrambe volte a denunciare le numerose violazioni dei diritti dell'uomo commesse dalle autorità egiziane all'indomani del colpo di Stato del 2013. In particolare, oltre alla violazione di quasi tutti i diritti civili e politici enunciati nella Carta africana, i ricorrenti avevano lamentato anche la violazione dell'art. 19, relativo all'uguaglianza fra i popoli e posto in apertura del catalogo dei diritti dedicati appunto ai popoli.

La Commissione ha cancellato la comunicazione dal ruolo per mancanza di *diligent prosecution* da parte dei ricorrenti. Una simile facoltà non è attribuita normativamente alla Commissione, ma costituisce una prassi ormai consolidata, ricavata in via interpretativa dall'art. 105, par. 1, del Regolamento di procedura della Commissione, secondo cui i ricorrenti devono depositare le loro memorie tassativamente entro due mesi quando la Commissione lo richiede. Peraltro, tale prassi riguarda principalmente le comunicazioni presentate contro l'Egitto (erano state nove le comunicazioni cancellate dal ruolo per questo stesso motivo nel 2018): sembra dunque inevitabile che sorga qualche sospetto sul reale disinteresse dei ricorrenti.

La comunicazione riguardante il caso *Koonjul* è stata dichiarata non ammissibile⁶. Il ricorrente, condannato a 38 anni di prigione per omicidio, lamentava la violazione da parte delle Isole Mauritius degli articoli 2 (divieto di ogni forma di discriminazione), 3 (diritto all'uguaglianza di fronte alla legge), 5 (divieto di tortura e di trattamenti crudeli, inumani o degradanti) e 7 (diritto a un equo processo) della Carta africana, in ragione dell'iniquità con cui erano stati condotti i procedimenti interni a suo carico, dei numerosi errori giudiziari commessi dalle autorità inquirenti e dell'eccessiva rilevanza mediatica che la sua vicenda aveva assunto. Egli chiedeva pertanto che lo Stato convenuto riparasse agli errori giudiziari e permettesse una revisione della sentenza penale di ultima istanza emessa nei suoi confronti.

dovrebbe versare. Da questo punto di vista, il rapporto finale emanato nel caso *Noumeni* costituisce quindi un'eccezione.

⁴ Il rapporto reso nel caso *Noumeni* rappresenta una chiara dimostrazione di come, negli ultimi anni, la Commissione africana stia interpretando sempre più estensivamente il suo mandato di protezione dei diritti dell'uomo. Essa infatti assume che i suoi rapporti finali non svolgano unicamente una funzione di mero accertamento ma siano anche preordinati a determinare «the required action to be taken by the State party to remedy the violation» (v. *Guidelines on the Communications Procedure, Information Sheet No 3*, par. 9, consultabile *online* sul sito ufficiale della Commissione, www.achpr.org). Pertanto, oltre a forme di compensazione pecuniaria, essa talvolta richiede allo Stato interessato sia di compiere precisi comportamenti in relazione al caso di specie sia di effettuare (come rispetto al caso *Noumeni*) interventi strutturali, ivi comprese l'adozione, la modifica o l'abrogazione di provvedimenti legislativi o finanche l'avvio di riforme costituzionali. In questo senso, è evidente l'influenza esercitata sulla Commissione africana dalla Commissione interamericana dei diritti dell'uomo. Per approfondimenti, v. G. PASCALE, *La tutela internazionale dei diritti dell'uomo nel continente africano*, Napoli, 2017, 185-189.

⁵ V. Commissione africana, comunicazioni n. 637/16 e 639/16, *Mr. Mohammed Abdel Hay Faramawy e altri due (rappresentati dal Dott. Abdel Hay Faramawy e altri quattro) c. Egitto*, decisione del 30 luglio 2019, pubblicata il 17 agosto 2020.

⁶ V. Commissione africana, comunicazione n. 569/15, *Digbeejaye Koonjul c. Isole Mauritius*, decisione del 14 maggio 2019, pubblicata il 17 agosto 2020.

La Commissione ha accertato l'inammissibilità della suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 56, par. 6, della Carta africana, secondo cui le comunicazioni devono essere presentate alla Commissione entro un ragionevole periodo di tempo dal momento in cui i rimedi interni sono stati esauriti. Nel caso di specie, dopo aver precisato che l'estensione del suddetto periodo può variare a seconda del caso, la Commissione ha ritenuto che un eccessivo lasso di tempo fosse intercorso tra il rigetto del ricorso effettuato dalla vittima presso l'ultimo organo giudiziario disponibile nell'ordinamento mauriziano (luglio 2012) e la presentazione della comunicazione alla Commissione stessa (giugno 2015).

Anche il caso *Nunugwo* è stato dichiarato inammissibile⁷. La comunicazione era stata presentata dalle sorelle della vittima, una funzionaria governativa nigeriana deceduta dopo essere stata prelevata dal suo ufficio ed essere stata trattenuta in un luogo non meglio precisato per alcune ore. Le ricorrenti lamentavano la violazione degli articoli 1 (obbligo degli Stati di attuare la Carta africana), 4 (diritto alla vita), 5 (divieto di tortura e di trattamenti crudeli, inumani o degradanti), 6 (diritto alla libertà personale) e 7 (diritto a un equo processo) della Carta africana, accusando in particolare le autorità nigeriane di non aver svolto diligentemente le indagini relative all'accaduto e di aver manomesso i risultati dell'autopsia sul corpo della vittima.

La Commissione ha accertato il mancato rispetto della regola del previo esaurimento delle vie di ricorso interne (art. 56, par. 5, della Carta africana). Più precisamente, essa ha evidenziato come le sorelle della vittima non avessero neanche provato a rivolgersi ai giudici nigeriani, essendosi limitate ad agire soltanto presso l'ambasciata nigeriana in Germania, ove entrambe risiedevano. Non avendo esaurito i rimedi interni, la comunicazione non poteva rispettare neanche la summenzionata condizione prevista dall'art. 56, par. 6, della Carta africana.

Infine, la comunicazione relativa al caso *Touray e Jammeh* è stata cancellata dal ruolo su richiesta dei ricorrenti⁸.

Nel 2019 la Commissione ha continuato a svolgere la sua attività di controllo sull'attuazione nazionale della Carta africana da parte degli Stati, ricevendo cinque rapporti periodici. Come di consueto, quasi tutti i rapporti hanno coperto periodi ben più ampi del biennio cui invece avrebbero dovuto riferirsi a norma dell'art. 62 della Carta africana, evidenziando così il ritardo degli Stati africani nell'adempimento di questo loro obbligo⁹. Nello specifico, i rapporti di Egitto e Lesotho riguardavano il periodo 2001-2017, il rapporto dello Zimbabwe era relativo agli anni 2007-2019 e quello del Ciad copriva gli anni 1998-2015. Il Gambia, Stato di sede della Commissione africana, ha addirittura prodotto il suo secondo rapporto periodico inerente agli anni che vanno dal 1994 al 2018, ritenendo i propri precedenti rapporti invalidi: evidentemente il nuovo Governo gambiano ha voluto politicamente prendere le distanze rispetto al predecessore. Sul piano giuridico sorge comunque qualche dubbio sulla completa ammissibilità del secondo rapporto del Gambia e soprattutto sull'esistenza di una facoltà in capo agli Stati di "sostituire" i rapporti già presentati. In ogni

⁷ V. Commissione africana, comunicazione n. 653/17, *Desmonda Nunugwo c. Nigeria*, decisione del 10 novembre 2019, pubblicata il 17 agosto 2020.

⁸ V. Commissione africana, comunicazione n. 705/18, *Emil Touray e Saikou Jammeh (rappresentati da IHRDA e Sagar Jahateh) c. Gambia*, decisione del 14 maggio 2019, pubblicata il 17 agosto 2020.

⁹ Nel 2019 sette Stati non avevano ancora presentato neanche il loro primo rapporto: Guinea Bisau, Guinea Equatoriale, Marocco, Sao Tome e Principe, Somalia, Sudan del Sud, Unione delle Comore.

caso, rispetto a nessuno di questi rapporti periodici la Commissione ha approvato le sue osservazioni conclusive.

La Commissione ha adottato numerose risoluzioni di varia natura nel 2019. Essa ne ha direttamente indirizzate alcune a Stati in cui si sono verificate violazioni gravi e massicce dei diritti proclamati nella Carta africana¹⁰. Inoltre, la Commissione si è espressa sulla persistente epidemia di ebola nella RDC¹¹. Certe risoluzioni hanno poi riguardato temi a carattere trasversale, quali: l'abolizione della pena di morte¹²; l'impatto del cambiamento climatico sulla tutela dei diritti dell'uomo¹³; il ruolo dei privati nei servizi attinenti alla sanità e all'istruzione¹⁴; la violazione dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale umanitario causata da bombardamenti aerei stranieri¹⁵; il riconoscimento, la tutela e la promozione delle lingue indigene¹⁶; il diritto al cibo e a una corretta alimentazione¹⁷; la protezione degli attivisti per i diritti dell'uomo¹⁸; le imminenti elezioni in alcuni Stati¹⁹. Nel corso dell'anno, la Commissione ha inoltre svolto diverse attività di promozione dei diritti dell'uomo, principalmente inviando i suoi membri a svolgere visite di sensibilizzazione in alcuni Stati africani.

2. *L'attività del Comitato africano di esperti per i diritti e il benessere del bambino.*- Nel 2019 il Comitato africano di esperti per i diritti e il benessere del bambino (d'ora in avanti: Comitato) si è riunito due volte²⁰. La sua composizione è leggermente variata: la Conferenza dell'UA ha infatti approvato l'elezione, avvenuta in seno al Consiglio esecutivo, della camerunense Hermine Kembo Takam Gatsing, che è andata così a ricoprire la posizione rimasta vacante l'anno precedente²¹.

Per quel che concerne l'attività di protezione dei diritti enunciati nella Carta africana per i diritti e il benessere del bambino (d'ora in avanti: Carta sul bambino)²², nell'anno in esame il Comitato si è soffermato su quattro comunicazioni²³. Tra

¹⁰ Si tratta di Algeria, Benin, Etiopia, Libia, Mali, Sudan e Sudan del Sud.

¹¹ V. Commissione africana, risoluzione n. 424, *The Threat of the Ebola Epidemic Virus in the Democratic Republic of The Congo*, del 30 luglio 2019.

¹² V. Commissione africana, risoluzione n. 415, *The Abolition of the Death Penalty in Africa*, del 14 maggio 2019.

¹³ V. Commissione africana, risoluzione n. 417, *The Human Rights Impacts of Extreme Weather in Eastern and Southern Africa Due to Climate Change*, del 14 maggio 2019.

¹⁴ V. Commissione africana, risoluzione n. 420, *The States' Obligations to Regulate Private Actors Involved in the Provision of Health and Education Services*, del 14 maggio 2019.

¹⁵ V. Commissione africana, risoluzione n. 422, *Human Rights and Humanitarian Law Violations Resulting from Foreign Airstrikes*, del 30 luglio 2019.

¹⁶ V. Commissione africana, risoluzione n. 430, *Recognition, Promotion and Protection of Indigenous Languages*, del 10 novembre 2019.

¹⁷ V. Commissione africana, risoluzione n. 431, *The Right to Food and Nutrition in Africa*, del 10 novembre 2019.

¹⁸ V. Commissione africana, risoluzione n. 432, *Drafting of an African Declaration on the Promotion of the Role of Human Rights Defenders and Their Protection in Africa*, del 10 novembre 2019.

¹⁹ V. Commissione africana, risoluzione n. 433, *Elections in Africa*, del 10 novembre 2019.

²⁰ La 33^a sessione ordinaria del Comitato si è tenuta dal 18 al 28 marzo presso la sede ufficiale di Addis Abeba (Etiopia), mentre la 34^a è stata convocata dal 25 novembre al 5 dicembre al Cairo (Egitto).

²¹ V. Conferenza dell'UA, decisione n. 740 (XXXII), *Appointment of One (1) Member of the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child*.

²² Nel 2019 gli Stati parti della Carta sul bambino sono quarantanove: infatti il 18 aprile anche Sao Tome e Principe ha ratificato tale strumento. La Carta sul bambino non è ancora stata ratificata da Marocco, Repubblica Araba Democratica Sahraui, RDC, Somalia, Sudan del Sud e Tunisia.

di esse, sembra rilevante la prima comunicazione relativa al caso *Project Expedite Justice (I)*, presentata da alcune ONG per lamentare la violazione generalizzata dei diritti dei bambini da parte del Sudan. Il Comitato ne ha accertato l'ammissibilità, rinviando però l'esame di merito a una sua prossima sessione. La stessa sorte è toccata a una seconda e più dettagliata comunicazione presentata contro il Sudan: si tratta del caso *Project Expedite Justice (II)*.

Il Comitato ha inoltre deliberato su alcune questioni preliminari e procedurali riguardanti il caso *dei diritti riproduttivi delle ragazze tanzaniene*, basato su una comunicazione depositata contro la Tanzania da due ONG per conto di alcune adolescenti che asserivano di aver subito violazioni dei loro diritti sessuali e riproduttivi, incluse le mutilazioni genitali femminili. Il Comitato ha deciso anche per questo caso di rimandare l'esame di merito, estendendo peraltro i termini concessi allo Stato convenuto per presentare le sue memorie, non ancora pervenute.

Infine, il Comitato ha verificato la corretta attuazione della composizione amichevole intervenuta tra il Malawi e gli aventi causa delle vittime di accertate violazioni della Carta sul bambino nel caso *Institute for Human Rights and Development in Africa*. Poiché le parti hanno optato per la risoluzione amichevole della controversia, il Comitato non può più intervenire nel merito, ma il caso non è stato cancellato dal ruolo. Così, il Comitato ha invitato il Governo malawiano a presentare un rapporto scritto sull'attuazione della suddetta composizione amichevole, evidenziando che la controparte deve avere la possibilità di replicare a tale rapporto prima che il Comitato approvi definitivamente la composizione amichevole e chiuda il caso.

Il Comitato nel 2019 non ha emesso osservazioni conclusive su alcun rapporto periodico inerente all'attuazione nazionale della Carta sul bambino, limitandosi a proseguire con l'esame dei rapporti periodici di Benin, Mauritania, Nigeria, Ruanda, Senegal e Swaziland. Non si è invece soffermato sul primo rapporto della Guinea Bissau, ricevuto nel 2019, il cui esame è stato rinviato. Dieci Stati non hanno ancora presentato il rapporto periodico iniziale: Botswana, Capo Verde, Gambia, Gibuti, Guinea Equatoriale, Libia, Mauritius, RCA, Sao Tome e Principe, Seychelles.

Nel 2019 il Comitato ha anche svolto diverse visite *in loco*. Innanzitutto, si è recato in Sudan per verificare la situazione in cui versano i bambini residenti nelle regioni del Kordofan del Sud e del Nilo Azzurro, reclamate dal Sudan del Sud. Inoltre, il Comitato ha effettuato dei viaggi in Guinea, Liberia e Zimbabwe per verificare che i rispettivi governi avessero attuato le raccomandazioni contenute nelle osservazioni conclusive relative ai rapporti periodici in precedenza presentati.

Nel corso dell'anno il Comitato ha proseguito con i lavori per la redazione del commento generale sull'art. 22 (protezione dei bambini nelle situazioni di conflitto armato) della Carta sul bambino, illustrando i più significativi risultati raggiunti. Esso ha anche portato avanti la campagna di sensibilizzazione contro il matrimonio delle bambine, anche in risposta alle sollecitazioni della Conferenza dell'UA, che ha iniziato a interessarsi direttamente al problema²⁴. A questo tema è in qualche modo collegato quello delle mutilazioni genitali femminili, sul quale il Comitato ha deciso

²³ Le comunicazioni di cui il Comitato si è occupato nel 2019 sono menzionate nei due rapporti pubblicati *online*, nel sito ufficiale del Comitato stesso, www.acerwc.africa, all'esito delle due sessioni da esso tenute in questo anno. Tuttavia, poiché i materiali relativi all'esame delle comunicazioni non risultano in alcun modo reperibili, le informazioni di cui si dispone sono assai limitate.

²⁴ V. Conferenza dell'UA, decisione n. 727 (XXXII), *African Union Campaign on Ending Child Marriage in Africa*.

di soffermarsi più attentamente nelle sue prossime sessioni, allo scopo di elaborare uno studio congiunto con la Commissione africana. Il Comitato ha anche messo in conto di trattare a breve il tema della tutela dei bambini orfani, rispetto al quale dovrebbe essere presto organizzata una conferenza a livello continentale. Infine, il Comitato ha adottato il Joint Study on Harmonization of Laws in Africa with the African Charter on the Rights and Welfare of the Child and the Convention on the Rights of the Child, il cui testo originario è stato in parte emendato.

3. *L'attività della Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli.*- Nel 2019, la Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (d'ora in avanti: Corte) ha tenuto quattro sessioni ordinarie e una straordinaria²⁵, nel corso delle quali ha pronunciato quindici sentenze di merito, otto decisioni sulla giurisdizione e sull'ammissibilità, tre decisioni sulle riparazioni, due decisioni relative a richieste di revisione di precedenti sentenze e ventisette ordinanze, di cui cinque volte a richiedere l'applicazione di misure provvisorie²⁶. Inoltre, in questo anno, la Corte ha iscritto al ruolo cinquantaquattro nuovi casi, portando a 177 il numero complessivo dei ricorsi pendenti, ai quali si aggiunge una richiesta di parere consultivo.

Al 31 dicembre 2019 il Protocollo istitutivo della Corte africana è stato ratificato da trenta dei cinquantacinque Stati membri dell'UA, i quali hanno quindi accettato automaticamente la competenza della Corte per i ricorsi presentati, ai sensi dell'art. 5, par. 1, del Protocollo, dalla Commissione africana, da altri Stati parti o da organizzazioni intergovernative africane²⁷. Di contro, soltanto dieci Stati hanno fino a quella data effettuato la dichiarazione di accettazione della competenza della Corte anche per i ricorsi degli individui e delle ONG, come previsto dall'art. 5, par. 3, e dall'art. 34, par. 6, del Protocollo istitutivo²⁸.

È noto che il Ruanda il 29 febbraio 2016 ha però ritirato la suddetta dichiarazione²⁹. In base a una pronuncia interlocutoria della stessa Corte africana, l'atto di revoca ruandese ha esercitato i suoi effetti dopo un anno dalla notifica al Presidente

²⁵ La 52^a sessione ordinaria della Corte africana si è svolta dal 2 al 29 marzo; la 53^a sessione ordinaria dal 10 giugno al 5 luglio; la 54^a sessione ordinaria dal 2 al 27 settembre; la 55^a sessione ordinaria dal 4 al 29 novembre; la 10^a sessione straordinaria dal 2 al 6 dicembre. Tra le sessioni menzionate, le prime tre hanno avuto luogo presso la sede ufficiale della Corte, ad Arusha, mentre le ultime due sono state organizzate a Zanzibar. Tutti gli atti della Corte africana sono consultabili *online*, nel sito ufficiale www.african-court.org.

²⁶ Nel prosieguo di questo paragrafo si darà conto soltanto delle sentenze di merito, delle decisioni sulla giurisdizione e sull'ammissibilità e delle decisioni sulle riparazioni.

²⁷ Si tratta di Algeria, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Ciad, Congo Brazzaville, Costa d'Avorio, Gabon, Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambico, Niger, Nigeria, Repubblica Araba Democratica Sahraui, Ruanda, Senegal, Sudafrica, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda e Unione delle Comore.

²⁸ Si tratta di Benin, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Malawi, Mali, Ruanda, Tanzania e Tunisia.

²⁹ In proposito, oltre alla *Rassegna* del 2016, v. anche D. PAVOT, *Le retrait de la déclaration du Rwanda permettant aux individus et ONG de saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples*, in *Revue québécoise de droit international*, 2017, 221 ss.; D. PAVOT, C. CHEVALIER, *Réflexions sur l'interprétation des actes unilatéraux des États à la lueur de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 3 juin 2016 dans l'affaire Ingabire Victoire Umuhoza c. Rwanda*, in *Revue de droit international et de droit comparé*, 2018, 85 ss.; O. WINDRIDGE, *Assessing Rwigyira: The Impact and Implications of Rwanda's Withdrawal of its Article 34(6) Declaration before the African Court on Human and Peoples' Rights*, in *African Human Rights Yearbook*, 2018, 243 ss.

della Commissione dell'UA, quindi a partire dal 1° marzo 2017³⁰. Di conseguenza, nel 2019 la Corte ha potuto pronunciarsi su alcuni ricorsi riguardanti il Ruanda depositati da ricorrenti individuali prima della data critica. A nulla è valsa la strategia processuale del Governo ruandese di non comparire più in giudizio davanti alla Corte africana³¹: quest'ultima ha infatti applicato il principio della *perpetuatio iurisdictionis*, secondo cui un procedimento correttamente instaurato in virtù del diritto vigente al tempo della sua iscrizione al ruolo continua fino alla decisione finale o comunque fino al suo esito³².

Nello specifico, nel 2019 la Corte ha esaminato due casi riguardanti il Ruanda. Nel caso *Mulindahabi Fidèle*, oggetto di un ricorso presentato il 24 febbraio 2017, un individuo lamentava la violazione del diritto di proprietà ai sensi dell'art. 14 della Carta africana e dell'art. 17, par. 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. In virtù dell'art. 55 del suo Regolamento di procedura³³, dopo aver accertato che lo Stato convenuto aveva ottenuto tutte le comunicazioni inerenti alla procedura in corso, pur non avendo ricevuto una formale richiesta in tal senso da parte dell'attore³⁴, la Corte ha reso la sua decisione *in absentia*, dichiarando il ricorso non ammissibile in quanto il ricorrente non aveva esaurito tutti i rimedi interni a lui offerti nell'ordinamento ruandese, come previsto dall'art. 56, par. 5, della Carta africana, richiamato dall'art. 6, par. 2, del Protocollo istitutivo della Corte³⁵.

³⁰ La facoltà degli Stati di ritirare la propria dichiarazione di accettazione della competenza della Corte africana per i ricorsi degli individui e delle ONG non è regolata dal Protocollo istitutivo della Corte. Tuttavia, in occasione di una pronuncia collegata al ritiro effettuato dal Ruanda, tale facoltà è stata ammessa dalla Corte, la quale ha posto come unica condizione che lo Stato revocante dia un preavviso di un anno, nel rispetto dei principi generali di buona fede e di certezza del diritto: Corte africana, ricorso n. 003/2014, *Ingabire Victoire Umuhoza c. Ruanda*, decisione del 3 giugno 2016, paragrafi 60-66. Nel par. 62, la Corte osserva che «la notification du délai de préavis est essentielle pour assurer la sécurité juridique et empêcher une suspension soudaine de droits ayant inévitablement des conséquences sur les tiers que sont, en l'espèce, les individus et les ONG titulaires de ces droits».

³¹ A causa della mancata comparizione del Ruanda, allo scopo di accertare correttamente i fatti, la Corte africana ha anche utilizzato degli elementi extragiudiziari, rifacendosi alla pertinente prassi della Corte internazionale di giustizia. Sulla non comparizione nel processo internazionale, ancorché con precipuo riferimento alla Corte internazionale di giustizia, v. per tutti A. ZANOBETTI, *La non comparizione davanti alla Corte internazionale di giustizia*, Milano, 1996.

³² Sul principio della *perpetuatio iurisdictionis* nel processo internazionale, v. Corte internazionale di giustizia, *Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala)*, sentenza sulle eccezioni preliminari del 18 novembre 1953, 122. Nell'ambito di una più ampia analisi, v. anche F. MARONGIU BUONAIUTI, *La sentenza della Corte internazionale di giustizia relativa al caso Germania c. Italia: profili di diritto intertemporale*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2012, 335 ss., 338.

³³ Secondo l'art. 55, par. 1, del regolamento di procedura della Corte africana, «[w]henever a party does not appear before the Court, or fails to defend its case, the Court may, on the application of the other party, pass judgment in default after it has satisfied itself that the defaulting party has been duly served with the application and all other documents pertinent to the proceedings».

³⁴ L'assenza di una formale richiesta dell'attore, prevista dall'art. 55, par. 1, del regolamento di procedura della Corte, è stata evidenziata dal giudice Bensaoula Chafika nella sua opinione dissidente che accompagna la decisione resa dalla Corte, citata nella nota seguente.

³⁵ V. Corte africana, ricorso n. 006/2017, *Mulindahabi Fidèle c. Ruanda*, decisione sulla giurisdizione e sull'ammissibilità del 4 luglio 2019, accompagnata dall'opinione dissidente del giudice Bensaoula Chafika. Hanno avuto lo stesso esito altri due ricorsi presentati dallo stesso ricorrente, in cui quest'ultimo avanzava doglianze simili a quelle appena ricordate, ma con riferimento ad altri eventi. V. Corte africana, ricorso n. 007/2017, *Mulindahabi Fidèle c. Ruanda*, decisione sulla giurisdizione e sull'ammissibilità del 4 luglio 2019, e ricorso n. 009/2017, *Mulindahabi Fidèle c. Ruanda*, decisione sulla giurisdizione e sull'ammissibilità del 4 luglio 2019. La Corte non ha inspiegabilmente riunito i tre ricorsi in un unico procedimento.

La Corte si è invece pronunciata nel merito del caso *Kennedy Gihana*. Sette cittadini ruandesi residenti in Sudafrica avevano adito la Corte il 22 luglio 2015 per lamentare le violazioni di una serie di disposizioni della Carta africana, oltre che la perdita della cittadinanza ruandese e il conseguente *status* di asserita apolidia, a causa del ritiro del loro passaporto disposto dalle autorità ruandesi, le quali non avevano peraltro fornito spiegazioni in proposito ai ricorrenti, né avevano concesso loro alcuna possibilità di ricorso. La Corte ha verificato prima di tutto l'effettiva arbitrarietà del ritiro dei passaporti dei ricorrenti e ha accertato come ciò non abbia provocato *sic et simpliciter* la perdita della cittadinanza ruandese degli stessi ricorrenti, dato che il passaporto costituisce soltanto uno dei diversi documenti di identità emessi nell'ordinamento ruandese. La Corte ha in ogni caso ammesso la responsabilità del Ruanda per la violazione di alcuni diritti dei ricorrenti, tra cui la libertà di movimento, e ha quindi ordinato al Ruanda sia di restituire entro sei mesi i passaporti sia di pagare una compensazione pecuniaria a ristoro dei danni morali³⁶.

Analogamente al Ruanda, anche la Tanzania il 21 novembre 2019 ha proceduto alla revoca della propria dichiarazione di accettazione della competenza della Corte africana per i ricorsi di individui e ONG³⁷. In base alla regola stabilita dalla stessa Corte in occasione del precedente ruandese, l'atto di revoca tanzaniano produrrà i suoi effetti a partire dal 21 novembre 2020, vale a dire dopo un anno dalla sua notifica al Presidente della Commissione dell'UA. Si può quindi dire che al 31 dicembre 2019 vi sono ancora nove Stati favorevoli alla competenza della Corte africana per i ricorsi di individui e ONG.

La Tanzania non ha chiarito le ragioni della revoca della propria dichiarazione. Nel pertinente atto si legge soltanto che la dichiarazione della Tanzania «has been implemented contrary to the reservations submitted by Tanzania when making its Declaration»³⁸. In occasione del deposito della dichiarazione, avvenuto il 9 marzo 2010, la Tanzania aveva in effetti precisato che gli individui e le ONG avrebbero potuto ricorrere alla Corte «once all domestic legal remedies have been exhausted and in adherence to the Constitution of the United Republic of Tanzania»³⁹. Tuttavia, da un lato, il richiamo alla Costituzione tanzaniana non significa molto e, dall'altro, il previo esaurimento dei ricorsi interni rappresenta una condizione in sé prevista dal già citato combinato disposto dell'art. 6, par. 2 del Protocollo istitutivo della Corte e dell'art. 56, par. 5, della Carta africana. Peraltro, non è certo che l'atto di accompagnamento della propria dichiarazione – cui la Tanzania fa riferimento nell'atto di revoca – fosse una vera e propria riserva. Com'è noto, l'art. 2, par. 1, lett. d), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati intende per “riserva” un atto unilaterale reso da uno Stato al momento in cui esprime la volontà di accettare un trattato multilaterale allo scopo di escludere o modificare l'effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione allo Stato medesimo. Nel caso di specie l'asserita riserva non riguarderebbe un trattato né tantomeno mirerebbe a escludere o modificare gli effetti giuridici di alcuna disposizione convenzionale.

³⁶ V. Corte africana, ricorso n. 017/2015, *Kennedy Gihana e altri c. Ruanda*, sentenza del 28 novembre 2019. Sul caso, v. F. POLEGRI, *La Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli si pronuncia sugli effetti della revoca arbitraria di passaporti nei confronti di cittadini ruandesi*, in *Federalismi.it*, 29 aprile 2020, www.federalismi.it.

³⁷ V. la nota della Missione permanente della Tanzania presso l'UA: www.en.african-court.org/images/Declarations/retrait/NV%20to%20MS%20-%20Withdrawal%20Tanzania_E.PDF.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ Per il documento, v. www.african-court.org/en/images/Declarations/Declaration_Tanzania.PDF.

Inoltre, la linea guida 1.5.3, par. 2, della Guida alla prassi in materia di riserve ai trattati approvata dalla Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite nel 2011 prevede che «[a] restriction or condition contained in a statement by which a State or an international organization accepts, by virtue of a clause in a treaty, an obligation that is not otherwise imposed by the treaty does not constitute a reservation». Tale ulteriore indicazione induce a concludere che, nonostante la terminologia impiegata, la Tanzania non avesse formulato una riserva.

In ogni caso, è lecito immaginare che la decisione della Tanzania di revocare la propria dichiarazione costituisca una sorta di ritorsione rispetto all'elevato numero di ricorsi (se rapportato al numero complessivo di quelli di cui finora la Corte africana è stata investita) presentati contro di essa da individui e ONG⁴⁰. Peraltro, una cospicua parte di questi ricorsi ha avuto un esito sfavorevole per la Tanzania. Tra di essi, merita in particolare di essere ricordato quello relativo al caso *Ally Rajabu*, la cui sentenza di merito è stata curiosamente resa a distanza di una settimana dalla notifica al Presidente della Commissione dell'UA della revoca della propria dichiarazione da parte della Tanzania, che aveva forse agito proprio nell'estremo tentativo di paralizzare quel procedimento⁴¹. È però evidente che l'atto di revoca non ha avuto né avrà effetto rispetto ai casi pendenti, secondo il succitato principio della *perpetuatio iurisdictionis*.

Il ricorso in parola era stato presentato nel 2015 da cinque cittadini tanzaniani, che il giudice interno aveva condannato all'impiccagione ai sensi della sez. 197 del codice penale tanzaniano, che stabilisce obbligatoriamente l'imposizione di tale pena al reo di omicidio. I ricorrenti lamentavano il mancato rispetto da parte della Tanzania del diritto alla vita (art. 4 della Carta africana), del diritto al rispetto della dignità umana (art. 5 della Carta africana) e del diritto all'equo processo (art. 7 della Carta africana)⁴². Accertata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso, la Corte ha proceduto all'esame di merito e ha infine accertato la responsabilità della Tanzania per la violazione degli articoli 4, 5 e 7 della Carta africana, poiché la norma interna che impone al giudice di comminare l'impiccagione al reo di omicidio non solo è degradante, ma elimina anche il potere discrezionale di determinazione della pena, che invece sempre dovrebbe spettare al giudice, senza peraltro effettuare alcuna distinzione tra le diverse qualificazioni del reato di omicidio. Oltre a imporre il pagamento di un indennizzo pecuniario a favore dei ricorrenti e la riapertura del processo penale a loro carico, la Corte ha ordinato allo Stato convenuto di modificare entro un anno la sez. 197 del suo codice penale, in maniera tale da eliminare l'obbligo della condanna all'impiccagione per il reato di omicidio, di rendere pubblica la sentenza e di inviare ogni sei mesi un rapporto sullo stato di attuazione della sentenza fintantoché sarà opportuno⁴³.

⁴⁰ Cfr. N. DE SILVA, *Individual and NGO Access to the African Court on Human and Peoples' Rights: The Latest Blow from Tanzania*, in *EJIL Talk!*, www.ejiltalk.org, 16 dicembre 2019. Secondo le statistiche fornite dalla Corte, aggiornate al 29 luglio 2020, la Tanzania risulta essere stata convenuta in 39 degli 88 casi conclusi, mentre è interessata da ben 99 casi pendenti.

⁴¹ V. Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, *Ally Rajabu e altri c. Tanzania*, ricorso 007/2015, sentenza 28 novembre 2019. Per l'approfondimento di alcuni aspetti sostanziali di questa sentenza, v. F. RONDINE, *Rajabu and others v. Tanzania: A Step toward the Abolition of Death Penalty in Africa or a Missed Opportunity?*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2020, 389 ss.

⁴² *Ibidem*, par. 14.

⁴³ *Ibidem*, par. 171.

È interessante evidenziare come la Corte non si sia limitata a dichiarare la responsabilità dello Stato convenuto per le violazioni dei diritti dell'uomo lamentate dai ricorrenti ma si sia spinta a imporre l'adozione di misure di ordine strutturale consistenti in una revisione della normativa penale interna⁴⁴. Se tale pronuncia risulta senz'altro apprezzabile in un'ottica di allineamento agli *standard* internazionali in materia di tutela dei diritti dell'uomo, è verosimile credere che essa sia stata percepita dalla Tanzania come un'ulteriore ingerenza in questioni precipuamente interne e abbia così determinato la decisione di ritirare la dichiarazione resa *ex art.* 34, par. 6, del Protocollo istitutivo della Corte.

Più in generale, il ritiro della dichiarazione della Tanzania suscita perplessità in quanto la sede della Corte africana si trova proprio in Tanzania, ad Arusha. Quando la Corte si era ivi insediata, il Governo tanzaniano aveva retoricamente offerto il proprio pieno sostegno alle sue attività, dichiarandosi pronto a «putting [its] human rights record under close scrutiny» e sostenendo di essere consapevole che «to be known as the justice and human rights capital of Africa, [Tanzania] must face up to this challenge»⁴⁵. A distanza di qualche anno, la rilettura di queste affermazioni dà la misura della «inaffidabilità» di molti governi africani e lascia presagire una possibile crisi da cui la Corte africana potrebbe essere investita nel prossimo futuro.

Come si accennava, il caso *Ally Rajabu* non è stato l'unico per il quale la Tanzania è stata convenuta davanti alla Corte africana nel 2019. Per esempio, nel caso *Lucien Ikili Rashidi*, un cittadino della RDC ha agito contro la Tanzania dopo essere stato arrestato, detenuto e deportato con l'accusa di risiedere illegalmente in territorio tanzaniano. Il ricorrente lamentava, anche per conto dei suoi familiari, la violazione della libertà di movimento, del divieto di trattamenti crudeli, inumani e degradanti e del diritto all'equo processo, previsti rispettivamente dagli articoli 12, 5 e 7 della Carta africana. È vero che il ricorrente, essendo stato derubato, non disponeva del passaporto e del visto quando era stato sottoposto a un casuale controllo di polizia, ma è altrettanto vero che le autorità tanzaniane gli avevano fornito un documento sostitutivo, tale da determinare nel ricorrente la legittima aspettativa di poter legalmente risiedere in Tanzania. La Corte ha quindi accertato la responsabilità dello Stato convenuto per non aver garantito al ricorrente la libertà di movimento (intesa nel senso di libertà di mantenere la propria residenza in territorio tanzaniano), per la violazione del divieto di trattamenti degradanti (avendo costretto il ricorrente a subire non pochi abusi durante il suo periodo di detenzione precedente al rimpatrio) e per la violazione del diritto all'equo processo (a causa dell'eccessiva durata dei procedimenti interni, protratti per quasi sette anni). Alla Tanzania è stato quindi ordinato di pagare un risarcimento pecuniario al ricorrente e ai suoi familiari. La Corte non si è invece pronunciata sull'obbligo di non ripetizione delle violazioni accertate, che invece il ricorrente aveva richiesto. Più in generale, la Corte ha esortato la Tanzania

⁴⁴ Non è comunque la prima volta che la Corte africana rende sentenze di questo tipo. Infatti, già nella sua prima sentenza di merito, essa aveva ordinato proprio alla Tanzania di apportare modifiche strutturali alla sua legislazione interna riguardante l'elettorato passivo: v. Corte africana, *Tanganyika Law Society, The Legal and Human Rights Centre and Reverend Christopher R. Mtikila c. Tanzania*, ricorsi n. 009/11 e n. 011/11, sentenza del 14 giugno 2013. In commento, v. G. PASCALE, *Carta africana ed elettorato passivo: la prima sentenza di merito della Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2014, 208 ss.

⁴⁵ V. le dichiarazioni rilasciate nel 2012 dall'allora Ministro della giustizia della Tanzania, Mathias Chikawe, al *The New Times*, disponibili nel sito www.newtimes.co.rw/section/read/59202.

ad adeguarsi agli *standard* internazionali in materia di trattamento degli stranieri detenuti in attesa di rimpatrio⁴⁶.

Anche nel caso *Robert John Penessis*, il ricorrente riteneva di aver subito diverse violazioni dei diritti enunciati nella Carta africana a causa del mancato riconoscimento del suo *status* di cittadino della Tanzania da parte delle autorità di quel Paese e della conseguente condanna a due anni di reclusione per essersi illegalmente introdotto in territorio tanzaniano. Secondo la Corte, non essendo riuscito ad addurre valide ragioni per negare la propria cittadinanza al ricorrente, lo Stato convenuto è da ritenersi responsabile per la violazione dell'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che sancisce il diritto alla cittadinanza. Seguendo un proprio noto precedente⁴⁷, e avvalendosi della sua ampia competenza *ratione materiae*⁴⁸, la Corte ha dunque accertato la violazione di un diritto non enunciato nella Carta africana ma presente nella Dichiarazione universale, peraltro senza prestare particolare attenzione alla natura non convenzionale di quest'ultima⁴⁹. Così facendo, essa ha inoltre superato il tradizionale limite che assicura agli Stati piena libertà nella decisione di conferire o meno la propria cittadinanza. Sul presupposto della suddetta violazione, la Corte ha potuto poi verificare che la Tanzania aveva violato anche il diritto alla libertà e alla sicurezza personale e la libertà di movimento, enunciati rispettivamente negli articoli 6 e 12 della Carta africana e ha dunque disposto che la Tanzania scarcerasse immediatamente il ricorrente, in favore del quale dovrà inoltre pagare un risarcimento pecuniario per i danni morali⁵⁰.

Nel caso *Kenedy Ivan* è venuta in rilievo la violazione del diritto all'equo processo da parte della Tanzania. Il ricorrente lamentava esattamente di essere stato condannato a trenta anni di prigione per rapina a mano armata sulla base di prove non attentamente esaminate, senza tenere conto delle testimonianze a suo favore e senza che gli fosse assicurato alcun avvocato d'ufficio. Secondo la Corte, nei documenti forniti dalle parti non si riscontrava alcun indizio che dimostrasse una mancanza di attenzione dei giudici interni nell'esame delle prove a carico dell'imputato o lo stralcio di testimonianze a lui favorevoli, mentre risultava con evidenza la man-

⁴⁶ V. Corte africana, ricorso n. 009/2015, *Lucien Ikili Rashidi c. Tanzania*, sentenza del 28 marzo 2019. Sul caso, v. G. ARDITO, *Il diritto alla libertà di movimento e alla dignità umana al vaglio della Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli nel caso Lucien Ikili Rashidi c. Repubblica Unita di Tanzania*, in *Federalismi.it*, 10 luglio 2019, www.federalismi.it.

⁴⁷ V. Corte africana, ricorso n. 012/2015, *Anudo Ochieng Anudo c. Tanzania*, sentenza del 22 marzo 2018.

⁴⁸ Com'è noto, la Corte africana gode di una vasta competenza *ratione materiae*. Ai sensi dell'art. 3, par. 1, del suo Protocollo istitutivo, essa può occuparsi delle controversie riguardanti l'applicazione e l'interpretazione della Carta africana e di ogni altro rilevante strumento internazionale sui diritti dell'uomo ratificato dagli Stati in lite. Per la risoluzione di tali controversie, l'art. 7 del Protocollo prevede inoltre che la Corte applichi le disposizioni della Carta africana e di ogni altro pertinente strumento internazionale sui diritti dell'uomo ratificato dagli Stati interessati. In tema, v. recentemente A. RACHOVITSA, *On New "Judicial Animals": The Curious Case of an African Court with Material Jurisdiction of a Global Scope*, in *Human Rights Law Review*, 2019, 255 ss.

⁴⁹ Sulla Dichiarazione universale nella giurisprudenza della Corte africana, v. G. PASCALE, *La Dichiarazione universale dei diritti umani nella prassi della Commissione africana e nella giurisprudenza della Corte africana dei diritti umani e dei popoli*, in S. TONOLO, G. PASCALE (a cura di), *La Dichiarazione universale dei diritti umani nel diritto internazionale contemporaneo*, Torino, 2020, 85 ss.

⁵⁰ V. Corte africana, ricorso n. 013/2015, *Robert John Penessis c. Tanzania*, sentenza del 28 novembre 2019, accompagnata dall'opinione dissidente del giudice Bensaoula Chafika. In proposito, v. il commento di E. CASTRO, *Il legame tra diritto ad una cittadinanza e diritto al rispetto della dignità della persona umana nel caso Robert John Penessis c. Tanzania*, in *Federalismi.it*, 29 aprile 2020, www.federalismi.it.

cata offerta di assistenza legale gratuita al ricorrente, al quale la Tanzania dovrà pertanto versare un risarcimento pecuniario. La Corte non ha invece ritenuto opportuno emettere un ordine di scarcerazione del ricorrente, come quest'ultimo aveva richiesto nel ricorso, dato che l'arbitrarietà del procedimento giudiziario interno non è stata dimostrata⁵¹. Il caso *Jibu Amir Mussa* è molto simile a quello appena descritto per quanto riguarda sia la dinamica dei fatti sia le violazioni lamentate, nonché per gli esiti raggiunti dalla Corte nella sentenza di merito e sulle riparazioni⁵². Lo stesso vale anche per il caso *Majid Goa* (sebbene qui il ricorrente fosse stato condannato a trenta anni di carcere per un altro reato, lo stupro di una dodicenne)⁵³. È a questo punto chiaro il carattere strutturale del mancato rispetto nell'ordinamento tanzaniano del diritto dell'imputato a ricevere assistenza legale gratuita (qualora naturalmente ricorrano determinate condizioni). La Corte, tuttavia, non ha richiesto alcun intervento alla Tanzania in proposito né ha evidenziato il punto.

Per alcuni aspetti somigliante ai precedenti è anche il caso *Shukrani Mango*, riguardante sette individui di cui cinque condannati alla pena capitale per omicidio e due condannati a trenta anni di prigione per rapina a mano armata. I ricorrenti lamentavano tutti la violazione da parte della Tanzania del divieto di non discriminazione e del diritto all'uguaglianza di fronte alla legge ex articoli 2 e 3 della Carta africana, poiché il Presidente tanzaniano non aveva loro concesso la grazia, invece riservata ad altri individui rei di delitti simili. I due autori della rapina a mano armata ritenevano inoltre di essere stati condannati a una pena non prevista dalla legge in vigore nel momento in cui essi avevano commesso il reato. La Corte ha dichiarato il ricorso non ammissibile nella parte relativa alla mancata concessione della grazia presidenziale, dal momento che i ricorrenti non avevano esaurito tutti i rimedi interni a loro disposizione, mentre ha accertato l'assenza di responsabilità della Tanzania per quel che riguarda la pena inflitta ai due rapinatori, essendo quella pena in realtà prevista dalla legge all'epoca in cui essi avevano compiuto il reato⁵⁴.

Pure il caso *Dismas Bunyerere* riguardava un individuo condannato a una pena detentiva di trenta anni per rapina a mano armata, il quale denunciava le stesse violazioni della Carta africana concernenti il caso precedente. Secondo il ricorrente, il giudice penale tanzaniano avrebbe dovuto applicare la dottrina della *c.d. recent possession*, per cui un individuo può essere perseguito per il solo fatto di essere consapevole di trovarsi in possesso di beni rubati senza che abbia contribuito a compiere il furto: in questo caso la pena prevista sarebbe stata inferiore a quella invece comminata. Nel corso dell'esame di merito, tenuto conto degli elementi riportati nel ricorso, la Corte ha ritenuto di dover indagare *motu proprio* sull'eventuale violazione del diritto all'equo processo ex art. 7 della Carta africana che, se accertata, avrebbe ricompreso le altre violazioni lamentate dal ricorrente. Dopo aver verificato che nessuna violazione dell'art. 7 aveva avuto luogo, la Corte ha rapidamente dimostrato

⁵¹ V. Corte africana, ricorso n. 025/2016, *Kenedy Ivan c. Tanzania*, sentenza del 28 marzo 2019, accompagnata dall'opinione dissidente del giudice Blaise Tchikaya.

⁵² V. Corte africana, ricorso n. 014/2015, *Jibu Amir Mussa e un altro c. Tanzania*, sentenza del 28 novembre 2019, accompagnata dall'opinione dissidente del giudice Bensaoula Chafika.

⁵³ V. Corte africana, ricorso n. 025/2015, *Majid Goa alias Vedatus c. Tanzania*, sentenza del 26 settembre 2019.

⁵⁴ V. Corte africana, ricorso n. 008/2015, *Shukrani Mango e altri c. Tanzania*, sentenza del 26 settembre 2019, accompagnata dall'opinione separata del giudice Blaise Tchikaya e dalle opinioni dissidenti dei giudici Bensaoula Chafika e Rafâa Ben Achour.

che neanche gli articoli 2 e 3 erano stati violati, giungendo così a dichiarare la non responsabilità della Tanzania⁵⁵.

La Corte non ha riscontrato alcuna responsabilità a carico della Tanzania neanche nel caso *Oscar Josiah*. Il ricorrente, condannato a morte per omicidio, lamentava la violazione dell'art. 3 della Carta africana, relativo all'uguaglianza di fronte alla legge, e dell'art. 7, par. 1, lett. c), in materia di diritto alla scelta di un difensore di fiducia⁵⁶. Se il ricorrente avesse sottolineato l'assenza di discrezionalità del giudice tanzaniano, al quale la legge impone di disporre la pena capitale per il reato di omicidio, la Corte avrebbe potuto probabilmente individuare la responsabilità della Tanzania. Non si può neanche sostenere che la Corte dovesse avere conoscenza della suddetta situazione, dato che questa sentenza risale a marzo 2019, mentre quella relativa al caso *Ally Rajabu* sarebbe stata pronunciata nel novembre seguente.

La Tanzania ha poi ottenuto che nemmeno il caso *Ramadhani Issa Malengo* fosse ritenuto ammissibile. Il ricorrente lamentava la violazione del diritto all'equo processo per il comportamento tenuto dai giudici tanzaniani in occasione di certe controversie interne da lui avviate contro un'impresa che aveva violato un contratto di compravendita di grossi quantitativi di tabacco. La Corte ha accertato che il ricorrente non aveva esaurito i rimedi interni a sua disposizione. Peraltro, alcune delle sue doglianze attecchivano al diritto civile più che alla tutela dei diritti dell'uomo⁵⁷.

Neanche il caso *Livinus Daudi Manyuka* ha superato la valutazione di ammissibilità. Il ricorrente lamentava la violazione di numerose disposizioni della Carta africana da parte della Tanzania a causa dei trenta anni di prigionia che stava scontando per un reato che riteneva di non aver commesso e per i trattamenti crudeli, inumani e degradanti che aveva subito in carcere, tra cui dodici frustate. Poiché il ricorrente aveva agito dopo cinque anni e mezzo dall'esaurimento dei rimedi a lui offerti nell'ordinamento tanzaniano, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 56, par. 6, della Carta africana e art. 6, par. 2, del Protocollo istitutivo della Corte⁵⁸. Simile è stato l'esito del caso *Godfrey Anthony*⁵⁹.

La Corte si è occupata anche di casi riguardanti Paesi diversi dalla Tanzania. Per esempio, il ricorso relativo al caso *Dexter Eddie Johnson* era stato presentato da un individuo con doppia cittadinanza, ghaniana e britannica, condannato a morte per omicidio, che lamentava la violazione del diritto alla vita, del divieto di trattamenti crudeli, inumani e degradanti e del diritto a un equo processo da parte del Ghana. Come nel caso *Ally Rajabu*, il ricorrente evidenziava soprattutto come la legge ghaniana non lasciasse altra scelta al giudice penale se non quella di comminare la pena capitale nei confronti del reo di omicidio. Egli aveva però già agito davanti al Comitato dei diritti dell'uomo dell'ONU, che aveva nel frattempo reso le sue osservazioni⁶⁰. Sebbene il Ghana non avesse attuato tali osservazioni, la Corte ha dovuto co-

⁵⁵ V. Corte africana, ricorso n. 031/2015, *Dismas Bunyerere c. Tanzania*, sentenza del 28 novembre 2019, accompagnata dall'opinione dissidente del giudice Bensaoula Chafika.

⁵⁶ V. Corte africana, ricorso n. 053/2016, *Oscar Josiah c. Tanzania*, sentenza del 28 marzo 2019.

⁵⁷ V. Corte africana, ricorso n. 030/2015, *Ramadhani Issa Malengo c. Tanzania*, decisione sulla giurisdizione e sull'ammissibilità del 4 luglio 2019.

⁵⁸ V. Corte africana, ricorso n. 020/2015, *Livinus Daudi Manyuka c. Tanzania*, decisione sulla giurisdizione e sull'ammissibilità del 28 novembre 2019.

⁵⁹ V. Corte africana, ricorso n. 015/2015, *Godfrey Anthony e un altro c. Tanzania*, decisione sulla giurisdizione e sull'ammissibilità del 26 settembre 2019.

⁶⁰ V. Comitato dei diritti dell'uomo dell'ONU, comunicazione n. 2177/2012, *Dexter Eddie Johnson (rappresentato da The Death Penalty Project) c. Ghana*, osservazioni del 27 marzo 2014.

munque dichiarare la non ammissibilità del ricorso in base all'art. 56, par. 7, della Carta africana, cui l'art. 6, par. 2, del Protocollo istitutivo della Corte rinvia. Tale disposizione pone infatti alla Corte il divieto di occuparsi di casi identici – quanto alle parti, al *petitum* e alla *causa petendi* – a quelli già risolti in altre sedi⁶¹. L'esito di questa vicenda suscita notevoli perplessità: la Corte è stata infatti “costretta” a dichiarare l'inammissibilità del ricorso nonostante l'inottemperanza del Ghana alle precedenti osservazioni del Comitato – peraltro in sé notoriamente non vincolanti – fosse lapalissiana. Potrebbe quasi parlarsi di una situazione di diniego di giustizia, per quanto possibile nel sistema giuridico internazionale.

Il caso *Alfred Agbesi Woyome*, anch'esso basato su un ricorso presentato contro il Ghana, è invece giunto alla sentenza di merito. Nell'ambito di una controversia interna con le autorità governative per il mancato pagamento del lavoro svolto per la costruzione di alcuni stadi in vista dell'edizione del 2008 dell'African Cup of Nations, il ricorrente riteneva di aver subito delle violazioni attinenti al divieto di ogni forma di discriminazione, all'uguaglianza di fronte alla legge e al diritto all'equo processo, garantiti rispettivamente negli articoli 2, 3 e 7 della Carta africana. Secondo la Corte, il ricorrente non è stato in grado di dimostrare in che modo gli articoli 2 e 3 fossero stati violati. Quanto all'art. 7, il ricorrente sosteneva nello specifico che i procedimenti interni che lo avevano riguardato fossero stati condotti da giudici privi della necessaria competenza, che avevano peraltro agito in maniera non imparziale: nell'ultimo grado di giudizio il suo caso non era stato infatti esaminato dalla High Court, bensì dalla Review Bench della Supreme Court, la cui composizione era in parte coincidente con quella della Ordinary Bench. Dopo aver richiamato il principio della *Kompetenz-Kompetenz*, la Corte africana non ha individuato alcuna mancanza di competenza in capo alla Review Bench della Supreme Court del Ghana per l'esame del caso di interesse per il ricorrente. Essa inoltre ha stabilito che da una limitata coincidenza nella composizione di due camere dello stesso organo giudiziario non può discendere alcuna certezza di parzialità di tale organo. Il Ghana è stato dunque ritenuto non responsabile per le violazioni lamentate⁶².

Il caso *Sébastien Germain Ajavon* si fondava sul ricorso presentato da un uomo d'affari e principale oppositore politico del Presidente del Benin, condannato a venti anni di carcere per traffico internazionale di stupefacenti. A parere del ricorrente, il processo interno da lui subito si sarebbe inquadrato in un complotto strumentalmente ordito dalle autorità governative al fine di screditarlo ed eliminarlo dalla scena politica beniniana in vista delle elezioni previste per il 17 maggio 2020, dalle quali il partito da lui presieduto era stato peraltro già escluso per motivi amministrativi. In effetti, il processo a suo carico era stato celebrato da una corte – la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) – avverso le cui sentenze non è possibile ricorrere in appello e il cui statuto non prevede che gli imputati siano pienamente informati delle accuse a loro carico e che possano avvalersi dei normali diritti di difesa. La Corte africana ha dunque accertato la violazione da parte del Be-

⁶¹ V. Corte africana, ricorso n. 016/2017, *Dexter Eddie Johnson c. Ghana*, decisione sulla giurisdizione e sull'ammissibilità del 28 marzo 2019, accompagnata dalle opinioni dissidenti dei giudici Rafâa Ben Achour e Blaise Tchikaya. Per un commento, v. F. STAIANO, *Il principio ne bis in idem all'esame della Corte africana dei diritti dell'uomo nel caso Dexter Eddie Johnson c. Repubblica del Ghana*, in *Federalismi.it*, 10 luglio 2019, www.federalismi.it.

⁶² V. Corte africana, ricorso n. 001/2017, *Alfred Agbesi Woyome c. Ghana*, sentenza del 28 giugno 2019, accompagnata dall'opinione dissidente del giudice Gérard Niyugenko.

nin di numerose disposizioni della Carta africana e del Patto internazionale sui diritti civili e politici⁶³. Inoltre, in un'articolata decisione sulle riparazioni, la Corte ha ordinato al Benin non solo di pagare al ricorrente una parte dei risarcimenti da lui richiesti a vario titolo e di non ripetere le violazioni riscontrate, ma anche di riformare la legge istitutiva della CRIET e certe altre leggi a quest'ultima collegate⁶⁴.

Si segnala infine il caso *Collectif des anciens travailleurs du laboratoire ASL*, promosso contro il Mali dagli impiegati di un laboratorio che ritenevano di essersi ammalati a causa delle sostanze tossiche che erano stati costretti a maneggiare. I ricorrenti lamentavano la violazione del diritto alla salute e del diritto all'equo processo, a causa dell'inerzia delle autorità maliane di fronte alla loro denuncia. La Corte africana ha accertato la non ammissibilità di questo ricorso a causa del mancato previo esaurimento dei rimedi interni, dal momento che i ricorrenti avrebbero potuto convenire in giudizio davanti al giudice maliano le autorità maliane che non avevano dato seguito alle loro denunce⁶⁵.

Si ricava dal suo sito *web* che nel 2019 la Corte africana ha svolto diverse attività promozionali. Per esempio, a maggio alcuni giudici hanno condotto una visita di sensibilizzazione a Gibuti, dove sono riusciti a ottenere l'impegno delle autorità governative a ratificare presto il Protocollo istitutivo della Corte e finanche a concedere agli individui e alle ONG la possibilità di presentare ricorsi. Una visita analoga con esiti del tutto simili è stata svolta ad agosto nello Zimbabwe. Nello stesso mese, una delegazione della Corte si è recata nell'Unione delle Comore, per sollecitare le autorità di questo Stato, già parte del Protocollo istitutivo della Corte, a effettuare anche la dichiarazione *ex art. 34, par. 6*, dello stesso Protocollo. Inoltre, il 28 e 29 ottobre, a Kampala, in Uganda, la Corte ha organizzato il primo International Human Rights Forum sul tema *Operationalising the International Human Rights Forum and Enhancing Jurisprudential Dialogue*, nel quale sono state coinvolte anche la Corte europea e la Corte interamericana dei diritti dell'uomo. Subito dopo il Forum, dal 30 ottobre al 1° novembre, sempre a Kampala, la Corte è stata impegnata nel quarto African Union Judicial Dialogue, relativo al tema *Tackling Contemporary Human Rights Issues: The Role of the Judiciary in Africa*.

GIUSEPPE PASCALE

⁶³ V. Corte africana, ricorso n. 013/2017, *Sébastien Germain Ajavon c. Benin*, sentenza del 29 marzo 2019. Per un commento, v. L. DI LULLO, *Affare Ajavon: la Corte africana si pronuncia sul diritto a un equo processo*, in *Federalismi.it*, 10 luglio 2019, www.federalismi.it.

⁶⁴ V. Corte africana, ricorso n. 013/2017, *Sébastien Germain Ajavon c. Benin*, decisione sulle riparazioni del 28 novembre 2019.

⁶⁵ V. Corte africana, ricorso n. 042/2016, *Collectif des anciens travailleurs du laboratoire ASL c. Mali*, decisione sulla giurisdizione e sull'ammissibilità del 28 marzo 2019.